



**LINEE GUIDA PER LA SPERIMENTAZIONE DI
PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA -
REGIONE DEL VENETO**

Indice

INTRODUZIONE	3
INDICAZIONI OPERATIVE PER L'INVIO A PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE E SANZIONI DI COMUNITA'	8
1. Soggetti a cui proporre percorsi di mediazione/giustizia riparativa	8
1.1 Condizioni necessarie per l'invio.....	9
1.2 Modalità di avvio dei percorsi di giustizia riparativa	9
1.3 Valutazione circa l'opportunità dell'invio.....	11
2. Attivazione	11
2.1 Invio della segnalazione	11
2.2 Invio della lettera alla vittima di reato.....	11
2.3 Comunicazione all'autore di reato e, se minorenne, all'esercente la responsabilità genitoriale .	11
3. Incontri con autore di reato e vittime da parte del servizio per la Giustizia Riparativa	12
3.1 Incontri preliminari.....	12
3.2 Incontri tra autori e vittime di reato.....	12
4. Attività Riparativa	13
5. Elaborazione e restituzione dell'esito del percorso	13
TABELLA 1 - Sintesi delle Prassi	15
ALLEGATI - Format Schede in uso	17
Scheda di Segnalazione USSM	18
Scheda di Segnalazione UEPE	19
Format lettera alla vittima	20
Format lettera alla vittima USSM.....	22
Format lettera alla famiglia e all'autore di reato USSM.....	24
Format comunicazione esiti.....	25

INTRODUZIONE

La giustizia riparativa è definita come “ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito, attraverso l’aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale”¹.

La giustizia riparativa “...è la possibilità di un sistema giudiziario [...] di domare la rabbia della violenza e di ricostruire legami civici tra i cittadini. E’ una giustizia che aiuta il trasgressore ad assumersi la sua responsabilità nei confronti della vittima e nei confronti della comunità attraverso l’incontro ed il dialogo”. Citazione del Ministro della Giustizia Marta Maria Carla Cartabia alla sessione di apertura del vertice dei ministri della Giustizia del Consiglio di Europa a Venezia dicembre 2021².

Nel merito “i procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi»³.

In Italia da molti anni si auspica l’introduzione di strumenti di giustizia riparativa sia per la tutela dei diritti e dell’interesse della vittima del reato, sia per attivare un processo di responsabilizzazione degli autori e quindi favorirne la loro reintegrazione sociale. Dalla riparazione della relazione interrotta dall’illecito ne giovano il reo, nel suo percorso di responsabilizzazione, la vittima, per far emergere le proprie emozioni, bisogni e interessi, ed infine anche la stessa comunità sociale, in quanto viene risanata quella “frattura sociale” determinata dalla fiducia incrinata dal reo e dalla rottura di aspettative e legami sociali simbolicamente condivisi.

I programmi di giustizia riparativa possono essere avviati esclusivamente con il consenso delle persone coinvolte e si svolgono nel rispetto della dignità delle parti mirando a:

- offrire spazi di maggiore attenzione nei confronti della persona offesa all’interno della vicenda penale, attraverso il riconoscimento dell’esperienza di vittimizzazione;
- costituire momenti qualificanti il percorso di recupero sociale e di responsabilizzazione degli autori di reato;
- promuovere opportunità di risoluzione del conflitto generato dal reato;
- coinvolgere la comunità, rafforzare la sicurezza sociale e ridurre la recidiva⁴.

La giustizia riparativa si configura, quindi, come un paradigma che coinvolge, ove possibile, la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal reato, per promuovere riparazione del danno/offesa, riconciliazione tra le parti e rafforzamento del senso di sicurezza delle comunità.

La prospettiva verso la quale tende è l’“interesse *per tutti e di tutti*” in grado di generare modelli virtuosi di cambiamento in una prospettiva di sostenibilità per tutte le componenti della comunità. Diventa, pertanto, fondamentale il coinvolgimento ed il contributo della comunità locale nella soluzione del conflitto generato dal reato e nel promuovere e sostenere percorsi di giustizia riparativa, a partire da quei soggetti promotori del benessere sociale quali gli enti locali territoriali, il terzo settore e le forme di cittadinanza attiva.

1 Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale (2018) 8 punto 3.
2 Citazione del Ministro della Giustizia Marta Maria Carla Cartabia alla sessione di apertura del vertice dei ministri della Giustizia del Consiglio di Europa a Venezia dicembre 2021.
3 Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters, ONU, 24 luglio 2002.
4 Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime del reato del 17/5/2019.

Il corretto utilizzo della giustizia riparativa può contribuire ad utilizzare in modo più efficiente e in modo personale e socialmente inclusivo i processi di giustizia penale, e contribuisce in tal modo anche a migliorare il modo in cui le nostre società si occupano dei colpevoli e delle vittime e richiede pertanto adeguate risorse finanziarie e umane, che dovrebbero essere viste come un investimento nel futuro e favorevoli la sicurezza e il benessere delle nostre società⁵.

Già nel 2012 il 1° *Rapporto Nazionale sulla mediazione penale minorile*⁶, dava atto di come il modello di giustizia penale di tipo riparativo possa coniugare i concetti di sicurezza sociale e di riabilitazione del reo, offrendo una grande opportunità in ambito socio-trattamentale, perché restituisce dignità alla vittima di reato, mette al centro i danni/le offese subiti, introduce la dimensione della responsabilità verso l'altro nella sua più immediata concretezza.

La giustizia riparativa e l'attività di mediazione penale si inseriscono in un quadro normativo caratterizzato, anche sulla spinta di obblighi e sollecitazioni di natura europea e internazionale, da una sempre maggiore attenzione nei confronti della persona offesa nell'ambito della vicenda penale. Si sottolinea, inoltre, il ruolo che la comunità può assumere nella risoluzione del conflitto generato dal fatto illecito, come evidenziato da molte definizioni di giustizia riparativa che estendono alle rispettive comunità di appartenenza la capacità di concorrere al *problem solving*.

Riferimenti Giuridici

La normativa europea in materia si è sviluppata secondo le seguenti tappe:

- La Raccomandazione (99)19 agli Stati membri del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sulla giustizia riparativa in materia penale contiene le linee guida sulla mediazione penale e l'invito a diffonderne l'impiego, come alternativa al processo penale, nel corso del processo e lungo tutto il percorso penale.
- La Raccomandazione (99)22 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa contiene l'invito, nel rispetto delle tradizioni giuridiche e dei principi costituzionali degli Stati membri, a fare ricorso, nei casi appropriati, a procedimenti semplificati e a forme di componimento stragiudiziale, alternativi all'azione penale, allo scopo di evitare sia il processo penale completo, sia il ricorso alla detenzione, al fine di ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena.
- La Risoluzione (27) della Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000 prevede l'introduzione di strategie di intervento a livello nazionale, regionale e internazionale a supporto delle vittime di reato quali la mediazione e gli istituti di giustizia riparativa.
- La Risoluzione (28) della Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000 promuove lo sviluppo di politiche di giustizia riparativa, di procedure e di programmi che sviluppino il rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, degli autori di reato, della comunità e di tutte le parti.
- La Direttiva 2012/29/UE che - sostituendo la decisione quadro 2001/220/GAI - ha stabilito norme minime che assicurino alle vittime di reato adeguati livelli di tutela e assistenza, sia nelle fasi di accesso e partecipazione al procedimento penale, sia al di fuori e indipendentemente da esso.
- La Raccomandazione (2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, nell'incoraggiare l'utilizzo della giustizia riparativa, ne riporta definizione e principi e delinea i presupposti e il funzionamento dei relativi servizi.

5 Dichiarazione dei Ministri della Giustizia degli Stati Membri del Consiglio d'Europa sul ruolo della Giustizia riparativa in materia penale – Venezia 13 e 14 dicembre 2021, punto 13.

6 1° Rapporto Nazionale sulla mediazione penale minorile – *I numeri pensati* - Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa - Dipartimento per la Giustizia Minorile - Centro Europeo di Studi di Nisida Gangemi Editore.

- Dichiarazione dei Ministri della Giustizia degli Stati Membri del Consiglio d'Europa sul ruolo della Giustizia riparativa in materia penale (13-14 dicembre 2021 a Venezia).

Architrave della normativa europea in materia è la Direttiva 2012/29/UE che - sostituendo la decisione quadro 2001/220/GAI - ha stabilito norme minime che assicurino alle vittime di reato adeguati livelli di tutela e assistenza, sia nelle fasi di accesso e partecipazione al procedimento penale, sia al di fuori e indipendentemente da esso. Oltre al rafforzamento del diritto della vittima all'informazione, del diritto di comprendere e essere compresi, di essere ascoltati nel processo e di usufruire di eventuali misure di protezione, la Direttiva (art. 8) impone agli Stati membri di dare accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. La Direttiva fornisce (art. 2) la definizione di giustizia riparativa come "qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale". La Direttiva (art. 12) prevede, inoltre, che gli Stati membri adottino misure che garantiscano alla vittima accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti; che gli Stati membri facilitino il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo misure che proteggano le vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. In particolare stabilisce che:

- si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento;
- prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo;
- l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;
- ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;
- discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico.

In attuazione della Direttiva 29/2012, è stato adottato il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 112 che, pur integrando con specifiche, mirate, disposizioni, il quadro di tutele che già il nostro ordinamento processuale penale assicurava alle vittime del reato in tema di informazione e partecipazione al processo non ha, tuttavia, dettato specifiche disposizioni in materia di giustizia riparativa⁷.

La Legge Delega, 27 settembre 2021 numero 134 recante "*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*" prevede un intervento di sistema indicato nell'art. 1, comma 18, per la definizione di una disciplina organica della materia, con la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione penale, in sinergia con gli Enti Locali.

I servizi saranno erogati da "*... strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; (...omissis) in ciascun distretto di corte d'appello; (...omissis) e le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in*

⁷ Atti del Governo n. 29, dossier curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati, 26 giugno 2018- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima

ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria”.

Progettazione Regionale

La Regione del Veneto, nell'introdurre tale modalità di approccio sul proprio territorio, intende promuovere, rafforzare ed estendere programmi di giustizia riparativa e percorsi di mediazione penale, valorizzando modalità e strumenti di mediazione, di riparazione e di attenzione alle vittime, anche attraverso il progetto cofinanziato da Cassa delle Ammende denominato “Interventi cofinanziati dalla Cassa delle Ammende in attuazione dell'Accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 26 luglio 2018 - Direttiva per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto "Re-START - Interventi per l'occupabilità e l'inclusione sociale attiva di persone in esecuzione penale”, di cui alla DGR n. 738 del 9 giugno 2020 che si concluderà il 31 luglio 2022 e in continuità con future iniziative in materia a partire dall'operatività della DGR n.761 del 15 giugno 2021 e della DGR n.1310 del 28 settembre 2021.

In particolare la Direzione Servizi Sociali con la U.O. Dipendenze, Terzo settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, sovrintende alle attività di coordinamento delle risorse territoriali, attraverso l'istituzione di una Cabina di Regia regionale (DDR n. 35 del 12 agosto 2021) finalizzata all'organizzazione di incontri per la messa a sistema di buone pratiche e sperimentazioni, e per la definizione di una rete regionale in tema di giustizia riparativa attraverso lo sviluppo di rapporti con i referenti degli Organi della Giustizia, del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP), dei servizi del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (UIEPE, CGM, UEPE USSM e IPM) e degli altri attori istituzionali pubblici e del Terzo settore.

Alle sedute potranno essere invitati in rappresentanza, su specifica tematica, tutti i soggetti che possano apportare un contributo agli obiettivi ed alla progettualità in essere, per una operatività reticolare tra le Istituzioni della Giustizia, Sanitarie e Sociali, inclusi i rappresentanti del Terzo settore.

Al fine di rendere operativa la progettualità prevista, nell'ambito dei finanziamenti di Cassa delle Ammende, di seguito le principali attività previste con i progetti di cui alla DGR n. 738/2020:

- organizzazione e realizzazione di un percorso di sensibilizzazione in tema di giustizia riparativa e mediazione penale rivolta a operatori dei Servizi della Giustizia e dei Servizi territoriali, al fine di poter attivare, nei diversi territori, interventi comunitari e di sensibilizzazione sul tema della mediazione penale e con l'obiettivo di fornire competenze nella gestione dei conflitti in ambito penale e nelle azioni di supporto alle vittime, operando per la ricostruzione dei legami tra reo, vittima e comunità;
- organizzazione e strutturazione, a livello di ogni Provincia della Regione Veneto, di Tavoli Permanenti per la Giustizia Riparativa con la finalità di promuovere la cultura del paradigma riparativo a livello locale, con il coinvolgimento degli Enti sia pubblici che privati, la cittadinanza, gli amministratori locali, gli UEPE, gli USSM, la Magistratura ordinaria e di sorveglianza, l'Avvocatura, gli Ordini professionali e le Forze dell'Ordine;
- realizzazione di almeno trenta percorsi di mediazione penale e giustizia riparativa rivolti a soggetti con procedimento penale a carico, messa alla prova e misure alternative alla detenzione, in carico ai servizi degli UEPE regionali e dei servizi del Centro per la giustizia minorile, dopo analisi congiunta dei bisogni. I programmi prevedono attività di mediazione reo-vittima, mediazione con vittima a-specifica e/o vittima diffusa, attività riparative ad esito dei percorsi di mediazione. Sono previsti colloqui e momenti di confronto a cura di personale formato e il coinvolgimento di vittime o di associazioni di vittime (mediazione a-specifica). In particolare, nell'ambito delle attività riparative

ad esito del percorso di mediazione rivolti a giovani adulti potranno essere coinvolte anche le famiglie e il tessuto sociale di riferimento.

- apertura di Centri per la giustizia riparativa, almeno nel capoluogo di Regione, nel corso del finanziamento di Cassa delle Ammende e da realizzarsi anche in tutti i territori provinciali preferibilmente presso sedi pubbliche (Comuni, ASL, Province).

Durata Media Percorso

La durata media di ogni percorso è di n. 14 ore; l'attività va documentata ed i dati archiviati come sensibili.

Requisiti Formazione Mediatori

Formazione richiesta come da “Stati Generali” - All. 6 Tavolo XIII “La formazione dei Mediatori Esperti in Programmi di giustizia riparativa” anno 2015.

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'INVIO A PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE E SANZIONI DI COMUNITA'

Al fine di promuovere la definizione di prassi per l'invio a percorsi di giustizia riparativa di soggetti entrati nel circuito penale e/o sottoposti a misure e sanzioni di comunità, nell'ambito delle risorse disponibili, si descrivono di seguito le principali condizioni propedeutiche all'avvio dei percorsi afferenti alla sperimentazione realizzata nell'ambito del succitato progetto.

1. Soggetti a cui proporre percorsi di mediazione/giustizia riparativa

In relazione alla cornice normativa di seguito brevemente specificata, discende la possibilità di proporre programmi di giustizia riparativa sia nell'ambito della giustizia minorile sia a quello degli adulti. Le linee di indirizzo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato, richiamando la regola 26 della Raccomandazione (2018) evidenziano che la giustizia riparativa non deve essere applicata a soggetti che non siano capaci, per una qualsiasi ragione, di comprendere il significato del processo. Non ci sono preclusioni sulla tipologia di reato.

Per ciò che concerne il settore delle misure e sanzioni di comunità fruite dai *soggetti adulti*, i principali elementi normativi e le relative misure prevedono:

Messa alla prova - L. 67/2014

- il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna prevede, tra le altre cose, "le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la parte offesa";
- "nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente [...] sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio".

Affidamento in prova al servizio sociale - art. 47 l. 354/1975

- "nel verbale [delle prescrizioni] deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile a favore della vittima del suo reato".

Osservazione scientifica della personalità – art. 13 l. 354/1975

- nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Osservazione scientifica della personalità – art. 27 DPR 230/2000

- ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse

per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

Per il *settore minorile* si richiama il D.P.R. 448/88 - Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni – che prevede che le disposizioni in esso contenute siano applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne, e nello specifico:

- l'art. 6 stabilisce che l'autorità giudiziaria si avvalga in ogni stato e grado del procedimento dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali;
- l'art. 9 prescrive di acquisire elementi utili alla valutazione delle condizioni e delle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore;
- l'art.12 assicura al minorenne l'assistenza dei servizi indicati nell'art. 6 nel corso del procedimento;
- l'art. 27 contempla la possibilità di pronuncia di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne;
- l'art. 28 consente la sospensione del processo e messa alla prova, attraverso un provvedimento che può anche contenere prescrizioni dirette alla riparazione del danno e alla promozione di iniziative di conciliazione con la vittima, configurando in tal modo la prospettiva della mediazione penale come percorso responsabilizzante e misura riparativa già attuabile in spazi che precedono la definizione giuridica del procedimento.

Si richiama, altresì, il D. Lgs. 121/2018 - Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103 e, in particolare, l'art.1, comma 2, che specifica come l'esecuzione della pena detentiva e delle misure di comunità siano finalizzate a favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato.

1.1 Condizioni necessarie per l'invio

Le linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità adottate nel 2019 in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime del reato, richiamando le disposizioni contenute nelle Raccomandazioni europee, evidenziano come l'adesione al programma di giustizia riparativa debba essere **volontaria**, specificando che la stessa non può essere prevista come condizione per l'accesso ai benefici di legge e, in linea generale, alle misure penali di comunità.

L'attivazione di programmi di giustizia riparativa deve essere portata avanti tenendo sempre presente le **esigenze di tutela della vittima** (cfr. Racc. 8/2018 Comitato Ministri del Consiglio d'Europa). Il presupposto per l'attivazione di un percorso di giustizia riparativa è il **riconoscimento dei fatti essenziali** del fatto reato (cfr. Dir. 2012/29/UE).

1.2 Modalità di avvio dei percorsi di giustizia riparativa

La proposta o la richiesta in caso di iniziativa delle parti, di partecipare a un percorso di giustizia riparativa, viene vagliata dall'Autorità giudiziaria competente, anche su impulso dei servizi della giustizia minorile e di comunità.

1.2.1 Invio da parte dell'Autorità Giudiziaria

L'AG può segnalare i soggetti potenzialmente beneficiari di percorsi di giustizia riparativa nelle seguenti fasi procedurali:

- indagini preliminari (nel caso di soggetti in carico ai servizi della giustizia minorili);
- applicazioni di misure cautelari (nel caso di soggetti in carico ai servizi della giustizia minorili);
- sospensione del processo e messa alla prova;
- fase esecutiva (procedimento di sorveglianza).

La segnalazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- numero di riferimento del procedimento;
 - dati anagrafici autore di reato;
 - *nome del difensore dell'autore di reato;*
 - *nome del difensore della persona offesa o della parte civile;*
 - dati anagrafici persona offesa con il “**recapito telefonico**”;
 - *polizia giudiziaria che ha acquisito la denuncia di reato e/o che ha svolto le indagini;*
 - tipologia reato, luogo e data;
 - nel caso delle indagini preliminari, data di scadenza delle stesse;
 - motivazioni dell'invio.
- ❖ *Nel caso di reati previsti dalla L. 69/19 (cd. Codice rosso) l'Autorità Giudiziaria procedente dovrà valutare se la segnalazione contenente l'indirizzo della vittima debba essere mantenuta riservata e non allegata agli atti del procedimento.*

Tenendo conto della volontarietà che caratterizza la giustizia riparativa, l'Autorità Giudiziaria, previa indicazione dei riferimenti della vittima, potrà segnalare all'UEPE o all'USSM l'opportunità di avviare il percorso di giustizia riparativa. La realizzazione di quest'ultimo dipenderà:

- dalla presenza di adeguate risorse progettuali e finanziarie;
- dall'adesione dell'autore del reato e della vittima emersa all'esito dei colloqui preliminari effettuati dall'Ente cui vengono affidati gli interventi di mediazione/giustizia riparativa;
- dalla valutazione di mediabilità effettuata dall'Ente di giustizia riparativa in raccordo con UEPE o USSM ed eventualmente con i servizi sanitari e sociali di riferimento.

L'avvio e/o l'esito del percorso di giustizia riparativa *non potranno influire negativamente sul procedimento penale e sulla concessione di eventuali misure o provvedimenti a carico dell'imputato o del condannato.*

1.2.2 Invio su proposta dell'UEPE o USSM

Nel caso di invio su proposta dell'UEPE o dell'USSM, i servizi redigono il programma di trattamento/progetto educativo in cui si propone il percorso di mediazione e contestualmente si richiedono all'Autorità Giudiziaria competente i dati della vittima per i successivi contatti. La proposta può intervenire

in fase di elaborazione di un progetto di misura penale di comunità o durante l'esecuzione di tali misure e, in caso di persone in carico all'USSM, anche in fase di indagine preliminare.

Al fine di tutelare la vittima del reato e assicurare il corretto trattamento dei dati, emerge la necessità del coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria, quando l'iniziativa non provenga da quest'ultima.

Tale coinvolgimento si esplica nell'approvazione del programma di trattamento in cui viene proposto l'avvio del percorso e avanzata la richiesta dei dati della vittima qualora l'Ufficio non ne sia in possesso.

1.3 Valutazione circa l'opportunità dell'invio

Il presupposto per la realizzazione di un percorso di giustizia riparativa (con mediazione e/o altri strumenti) è il riconoscimento dei fatti essenziali *del fatto reato*: è importante che l'autore di reato si senta responsabile del gesto compiuto, anche se non totalmente. La dichiarazione di estraneità ai fatti costituisce un impedimento all'avvio di un percorso di giustizia riparativa, mentre l'interesse dimostrato verso la vittima rappresenta una condizione privilegiata per favorire tali programmi.

Tutti i conflitti/reati sono potenzialmente mediabili, i reati di prossimità risultano essere particolarmente indicati, specie se la mediazione interviene in un tempo “vicino” all'evento.

2. Attivazione

A seguito della segnalazione dell'AG o di iniziativa, i servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (UEPE/USSM), avviano il coinvolgimento dell'Ente che gestisce i percorsi di giustizia riparativa e, con esso, delle parti coinvolte nel conflitto.

2.1 Invio della segnalazione

Attraverso una lettera e la scheda di segnalazione, l'UEPE o l'USSM segnalano all'Ente i riferimenti per contattare l'autore di reato e la vittima, eventualmente, per quest'ultima indicando, altresì, il nominativo del legale ed il contatto telefonico ove rintracciato anche attraverso richiesta di accesso al fascicolo della Procura (art.116 C.P.P.).

2.2 Invio della lettera alla vittima di reato

In attesa dell'avvio di un servizio pubblico per la giustizia riparativa, si ritiene opportuno, almeno in questa fase, che l'invito alla vittima – e all' esercente la responsabilità genitoriale, in caso di persona offesa minorenni - al percorso di giustizia riparativa avvenga tramite una comunicazione - su carta intestata dell'UEPE o dell'USSM - nella quale compare il nome dell'Ente che effettua la mediazione. Tale azione esplica l'autorità e il mandato che sta alla base dell'invio e legittima l'Ente a contattare le parti coinvolte.

2.3 Comunicazione all'autore di reato e, se minorenni, all' esercente la responsabilità genitoriale

- Nelle more dell'avvio di un servizio pubblico per la giustizia riparativa, la comunicazione o l'invito al percorso all'autore di reato – e all' esercente la responsabilità genitoriale, se minorenni;

– Verrà effettuata dall'USSM su carta intestata, con indicazione dell'Ente incaricato. Per quanto riguarda l'UEPE la comunicazione si intende data con la sottoscrizione, da parte dell'autore di reato, del programma di trattamento.

3. Incontri con autore di reato e vittime da parte del servizio per la Giustizia Riparativa

3.1 Incontri preliminari

Negli incontri preliminari con la vittima e l'autore di reato i mediatori dell'Ente incaricato riprendono la proposta di mediazione nei suoi aspetti di senso, di significato, di svolgimento e di esito. Spiegano il ruolo dei mediatori nella situazione specifica, raccolgono la ricostruzione del conflitto nei suoi aspetti fattuali ed emozionali e valutano la disponibilità all'incontro con l'altra parte.

Costituiscono obiettivi specifici dell'incontro con la vittima la comprensione dell'eventuale relazione/rapporto con l'autore, la condivisione delle dimensioni di sofferenza connesse all'evento penale, l'esplorazione di aspettative e istanze nei confronti del Sistema Giustizia e/o dell'autore.

Rappresentano obiettivi specifici dell'incontro con l'autore la comprensione dell'eventuale relazione/rapporto con la vittima, l'esplorazione delle dimensioni di disagio connesse all'evento penale, la responsabilizzazione rispetto al percorso.

A seguito degli incontri preliminari, acquisito in forma scritta il consenso libero e informato delle parti e trasmesso all'Autorità Giudiziaria e ai servizi della Giustizia, l'Ente incaricato procederà a valutare la fattibilità del percorso di mediazione, in raccordo con UEPE o USSM ed eventualmente dei servizi sociosanitari e sociali di presa in carico.

In caso di mancata adesione della vittima o dell'autore di reato l'Ente incaricato informerà l'altra parte circa l'esito dell'incontro preliminare.

3.2 Incontri tra autori e vittime di reato

Gli incontri sono finalizzati a:

- a. ricostruzione partecipata dell'evento e del conflitto;
- b. condivisione dei vissuti e delle dinamiche emozionali delle parti coinvolte;
- c. risoluzione del conflitto;
- d. richiesta ed eventuale accordo rispetto ad azioni di ricomposizione del conflitto, di riparazione del danno e dell'offesa;

Di seguito, e al solo fine di orientare l'invio ai percorsi di giustizia riparativa, si descrivono le principali metodologie che possono essere adottate e che necessitano dell'intervento di mediatori penali specificamente formati:

- Mediazione autore di reato-vittima (Victim-Offender Mediation): è lo strumento principale, definito dalla Raccomandazione 19 (1999) del Consiglio d'Europa e si definisce come quel «procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)»; la mediazione può essere effettuata anche con "vittime specifiche", cioè persone che hanno subito la stessa fattispecie di reato, ma in circostanze e da autori di reato diversi;
- Mediazione a-specifica: che non prevede la presenza della vittima che ha subito direttamente il fatto reato, bensì di altro soggetto che abbia un vissuto simile e sia quindi in grado di "sentire" nello stesso modo della vittima o di immedesimarsi in lei;

- Mediazione diffusa: nel caso in cui l'identificazione della vittima non sia possibile. Può coinvolgere soggetti che hanno vissuto una situazione di pregiudizio analoga a quella subita dalla vittima dell'autore del reato;
- Mediazione allargata: gli incontri di mediazione allargata tendono a realizzare un dialogo esteso a gruppi di tipo parental e o comunitario, ovvero a tutti soggetti coinvolti dalla commissione di un reato (Community/Family Group Conferencing, Circles) finalizzati a decidere collettivamente le modalità per gestire il conflitto nascente dal reato.

4. Attività Riparativa

Nel corso degli incontri di mediazione, qualora possibile, viene definito tra le parti un accordo di riparazione, che porti alla reciproca soddisfazione, attraverso:

- gesti simbolici che sanciscono l'avvenuto riconoscimento tra le parti;
- attività di riparazione diretta a beneficio della vittima;
- attività di riparazione indiretta a beneficio della comunità;
- altre attività quali: scuse (apologies), eccetera.

5. Elaborazione e restituzione dell'esito del percorso

Per esito si intende il momento conclusivo dell'intervento di giustizia riparativa e rappresenta la formalizzazione della fase finale di un iter, al pari della fase di avvio (valutazione di fattibilità) e di quella di svolgimento (incontri tra le parti in presenza del terzo).

La comunicazione dell'esito viene effettuata tenendo in considerazione i criteri di tipo:

- relazionale/comunicativo: modalità di comunicazione tra le parti;
- capacità empatica e di comprensione del punto di vista dell'altro;
- riparativo: eventuale raggiungimento dell'accordo di riparazione.

Le tipologie di esito sono le seguenti:

- Mediazione conclusa con composizione del conflitto: ha come presupposto l'incontro tra le parti alla presenza dell'equipe dei Mediatori. Gli indicatori sono:
 - a. il reciproco riconoscimento "dell'altro";
 - b. il racconto/confronto dei propri vissuti emotivi legati anche al fatto/reato;
 - c. il raggiungimento di una diversa visione dell'altro e il riconoscimento della dignità dell'altro;

d. il cambiamento delle modalità comunicative tra le parti.

In caso di mediazione conclusa con composizione del conflitto, eventuali dichiarazioni aggiuntive e/o riferimenti ad attività riparatorie anche simboliche concordate tra le parti potranno essere allegate all'esito, esclusivamente su consenso espresso e sottoscritto dalle parti;

- Mediazione conclusa senza composizione del conflitto: durante gli incontri di mediazione le parti non hanno raggiunto un "riconoscimento" condiviso o una delle parti non riconosce l'esito positivo dell'incontro di mediazione;
- Mediazione non effettuata: il percorso non è iniziato o si è interrotto per volontà di una parte o tutte e due in una delle fasi della mediazione (dai colloqui preliminari agli incontri di mediazione);
- Mediazione non fattibile:
 - a. impossibilità a contattare e/o reperire le vittime di reato dirette e/o indirette;
 - b. quando, durante i colloqui preliminari i Mediatori rilevano una condizione personale che impedisce la partecipazione.

I contenuti dei colloqui e degli incontri di mediazione nonché le dichiarazioni rese dalle parti rimangono riservate e confidenziali.

L'Autorità Giudiziaria *tramite UEPE/USSM* verrà informata riguardo all'esito dei percorsi di mediazione da parte dell'Ente incaricato attraverso:

- una sintetica descrizione degli incontri di mediazione in base ai criteri sopra esplicitati;
- la compilazione della Scheda redatta dall'Ente che ha effettuato la mediazione;
- se le parti acconsentono, l'accordo di riparazione.

Può essere utilizzata apposita Scheda (v. allegato) redatta dall'Ente che ha effettuato la mediazione.

TABELLA 1 - Sintesi delle Prassi

	AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI	STRUMENTI
1	Valutazione opportunità segnalazione	AG/UEPE o USSM	Normativa, raccomandazioni, linee guida, prassi, interlocuzione con l'autore di reato.
2	Attivazione	AG/Procura/UEPE o USSM	Richiesta dati vittima incluso il contatto telefonico anche attraverso richiesta di accesso al fascicolo della Procura (art.116 C.P.P.). Comunicazione indagini preliminari Provvedimento Autorità Giudiziaria Minorile Ordinanza-provvedimento di incarico all'UEPE/proposta dell'UEPE (programma trattamento o richiesta nulla osta a MDS).
	Segnalazione all'Ente di mediazione	UEPE o USSM	Scheda di segnalazione
	Lettera alla vittima di reato (e all'esercente la potestà genitoriale)	UEPE o USSM	Lettera
	Comunicazione all'autore o all'esercente la potestà genitoriale	UEPE o USSM	Lettera/programma di trattamento
3	Incontri con autore del reato e vittima	Ente che gestisce i percorsi di mediazione/giustizia riparativa	Riferimenti autore e vittima, eventuale contatto legali
	Acquisizione del consenso	Ente che gestisce i percorsi di mediazione/giustizia riparativa, autore di reato, vittima, eventuali altri soggetti	
	Valutazione mediabilità	Ente che gestisce i percorsi in raccordo con UEPE/USSM e eventuali servizi di presa in carico	

	Incontri di mediazione	Ente che gestisce i percorsi, autore di reato e vittima	Mediazione autore/vittima, Mediazione a-specifica, mediazione diffusa, conferencing, circles
4	Riparazione	Ente che gestisce i percorsi di mediazione/giustizia riparativa, autore di reato, vittima, eventuali altri soggetti	Accordo tra le parti e follow up
5	Esito	Ente che gestisce la mediazione/giustizia riparativa	Rapporto di esito ed eventuale accordo tra le parti

ALLEGATI - Format Schede in uso

A titolo esemplificativo e al solo fine di facilitare l'operatività delle attività previste, sono allegate al presente documento le seguenti schede, modificabili a cura del singolo Ufficio competente, in base alle esigenze specifiche:

- Schede di segnalazione al servizio di giustizia riparativa (USSM/UEPE)
- Format lettere alla vittime (USSM/UEPE)
- Scheda per rapporto esito

Scheda di Segnalazione USSM

Nome e cognome del minore/giovane adulto	
Data e luogo di nascita, nazionalità	
Dimora abituale, con chi	
Tel. del minore/giovane adulto	
Tel. di un referente familiare	
Reato	
Posizione giuridica ed eventuali scadenze con il Tribunale	
Misura/Provvedimento/Durata	
Progetto in atto: quale e quali impegni? In che giornate e quali orari potrebbe svolgere l'attività – impegno e frequenza	
Nome e cognome e riferimenti della vittima (se conosciuti)	

CAPACITA' DEL MINORE/GIOVANE ADULTO DI ATTIVARSI (<i>descrivere per ogni singola variabile</i>)	
Nella puntualità e nel rispetto delle consegne:	
Nell'attività alle condizioni date:	
Nell'operare in un gruppo:	
Altre capacità (specificare):	
Esperienze pregresse (nel mondo del volontariato o altri ambiti)	

DIFFICOLTA' DEL MINORE/GIOVANE ADULTO DI ATTIVARSI (<i>descrivere per ogni singola variabile</i>)	
Nella puntualità e nel rispetto delle consegne:	
Nell'attività alle condizioni date:	
Nell'operare in un gruppo:	
Altre difficoltà (specificare)	

OPERATORE INCARICATO USSM:	
indirizzo email:	
telefono:	

Data: _____

Firma _____

Scheda di Segnalazione UEPE

Al Servizio per la Giustizia Riparativa

E p. c. All'Autorità Giudiziaria

OGGETTO: percorso di giustizia riparativa

Con riferimento al progetto “_____” per la realizzazione di percorsi di mediazione penale e giustizia riparativa, si indicano, di seguito, i dati utili al fine di verificare la disponibilità da parte della persona offesa, nel procedimento penale nr. _____ ad un incontro di mediazione con il/la sig./ra _____, nato/a il _____ a _____ residente in _____ via _____ (attualmente nella posizione giuridica di indagato/imputato/condannato nel medesimo procedimento).

I riferimenti della parte offesa di cui quest'Ufficio è in possesso sono i seguenti: cognome e nome _____ nato/a il _____ a _____, residente in _____ via _____, difeso da _____.

Si specifica che questo Ufficio ha acquisito la disponibilità da parte dell'autore di reato e ha trasmesso in data _____ una nota informativa alla persona offesa dal reato per segnalare l'opportunità di avvalersi del servizio di Giustizia riparativa.

Si chiede, dopo l'avvio dei contatti con le parti e la valutazione di fattibilità per un percorso, di dare tempestiva comunicazione allo scrivente Ufficio e di fornire, altresì, aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento del percorso di giustizia riparativa e, al termine della procedura, di comunicarne il motivato esito.

Si segnala che il funzionario di servizio sociale referente per il procedimento è: _____ tel. _____ email _____; il funzionario di servizio sociale referente di servizio per la giustizia riparativa e la mediazione penale è: _____ tel. _____ email _____.

Distinti saluti.

Il Direttore

Format lettera alla vittima

Al Sig./ra _____

Via _____

Città _____

E p.c. Al Servizio per la Giustizia riparativa

Oggetto: Informativa sulle opportunità di Giustizia riparativa e di tutela delle vittime di reato.

Gentile Signore/a,

spesso, le persone che hanno subito un reato non hanno un adeguato spazio di ascolto, per esprimere e raccontare le difficoltà vissute e le conseguenze generate dall'offesa ricevuta.

Per offrirle questo spazio, Le proponiamo di incontrare degli operatori qualificati che potranno ascoltarla e dialogare con Lei su quanto le è accaduto, in pieno clima confidenziale e riservato.

L'adesione a questa opportunità è completamente libera, volontaria e gratuita ma non è vincolante, infatti potrà ritirarla in qualsiasi momento.

A breve sarà contattata dal servizio di Giustizia Riparativa in indirizzo a cui potrà chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti ed eventualmente concordare un incontro.

Per ogni evenienza le forniamo i riferimenti utili del servizio di Giustizia Riparativa [numero telefonico e indirizzo mail].

Sperando che questa opportunità offerta dal sistema della Giustizia le possa essere utile, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Funzionario di servizio sociale

Il Direttore

Recapito Ufficio esecuzione penale esterna: telefono/mail

Riferimento operatore _____

(1 DI 2 FRONTE)

L'UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA E I PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

L'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) è un servizio del Ministero della Giustizia.

Il suo compito, svolto insieme a molti altri soggetti, è quello di contribuire alla sicurezza dei cittadini, lavorando con gli autori di reato affinché si responsabilizzino rispetto al danno causato e possano essere reinseriti nella società a fine del percorso penale.

Secondo quanto previsto dalle norme europee e nazionali, i percorsi rivolti agli autori di reato devono tenere in giusta considerazione i diritti e i bisogni delle vittime. **In questo modo si riconosce alle vittime un ruolo attivo nello stabilire in che modo l'offesa e il danno subito possono essere riparati.**

Si parla, in questo caso, di programmi di Giustizia riparativa, come per esempio la mediazione penale. Nella mediazione penale, con l'aiuto di operatori qualificati e imparziali, vengono coinvolti i protagonisti della vicenda penale (vittima e autore di reato), per approfondire ciò che è accaduto e per cercare di attenuare o riparare le conseguenze negative che il reato ha causato.

La partecipazione della vittima e dell'autore del reato è volontaria e può essere revocata in qualsiasi momento. Le attività si svolgono nel rispetto della dignità di entrambi.

Molte sono le esperienze che testimoniamo che i servizi di giustizia riparativa, possono essere di grande beneficio perché pongono al centro la tutela degli interessi e delle esigenze della vittima.

In sintesi, i programmi di giustizia riparativa mirano:

- all'ascolto della persona offesa dal reato;
- alla responsabilizzazione degli autori di reato;
- a promuovere opportunità di riparazione del danno arrecato con il reato;
- a coinvolgere la comunità nella soluzione dei conflitti, per rafforzare la sicurezza sociale e ridurre la recidiva.

Format lettera alla vittima USSM

A _____

Ai genitori _____ e a _____

E p.c. Al Servizio per la Giustizia riparativa

Oggetto: Proposta Mediazione Penale.

Questo Ufficio di Servizio Sociale è stato incaricato dal Tribunale per i Minorenni di Venezia di fornire informazioni e avviare gli interventi ritenuti necessari nei confronti dei giovani _____ denunciati per i reati di _____ avvenuti a _____ il _____.

A tale scopo Vi informiamo che abbiamo ritenuto di segnalare il Vostro nominativo al Servizio di Mediazione che collabora con il nostro Ufficio, affinché possiate rappresentare eventuali richieste di riparazione in relazione al fatto denunciato.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, potrete scrivere una mail all'indirizzo _____ specificando nome e cognome della persona coinvolta nel procedimento e numero di telefono a cui essere ricontattati al più presto. Diversamente potrete rivolgerVi al numero _____ dalle 9.30 alle 12.30. Per emergenze il cellulare _____ è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Al fine di favorire la possibilità di essere contattati, Vi chiediamo di lasciare un Vostro recapito alle utenze e con le modalità sopra indicate.

Distinti saluti.

Il Direttore

(1 DI 2 FRONTE)

L'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI E I PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

L'Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni (U.S.S.M.) è un servizio del Ministero della Giustizia che interviene a favore di minori, tra i 14 e i 25 anni, per i quali è stato avviato un procedimento penale avanti al Tribunale per i Minorenni. Il suo compito, svolto insieme a molti altri soggetti, è quello di trasmettere al Giudice Minorile delle informazioni utili a favorire delle decisioni appropriate alla situazione del singolo ragazzo, nonché costruire dei progetti personalizzati, attraverso i quali si vuole favorire la crescita e la responsabilizzazione dei minori e giovani che hanno problemi con la giustizia, con l'obiettivo di recuperarli a percorsi di legalità e di ridurre il rischio che ritornino nel circuito deviante.

Secondo quanto previsto dalle norme europee e nazionali, i percorsi rivolti agli autori di reato devono tenere in giusta considerazione i diritti e i bisogni delle vittime. In questo senso la giustizia può diventare riparativa e può essere definita come un paradigma di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto reato, per agevolare la riconciliazione tra le parti, promuovere la riparazione del danno/dell'offesa e rafforzare il senso di sicurezza collettivo.

Si parla, in questo caso, di programmi di Giustizia riparativa, come per esempio la mediazione penale. Nella mediazione penale, con l'aiuto di operatori qualificati e imparziali, vengono coinvolti i protagonisti della vicenda penale (vittima e autore di reato), per approfondire ciò che è accaduto e per cercare di attenuare o riparare le conseguenze negative che il reato ha causato.

La partecipazione della vittima e dell'autore del reato è volontaria e può essere revocata in qualsiasi momento. Le attività si svolgono nel rispetto della dignità di entrambi.

Molte sono le esperienze che testimoniamo che i servizi di giustizia riparativa, possono essere di grande beneficio perché pongono al centro la tutela degli interessi e delle esigenze della vittima.

In sintesi, i programmi di giustizia riparativa mirano:

- all'ascolto della persona offesa dal reato;
- alla responsabilizzazione degli autori di reato;
- a promuovere opportunità di riparazione del danno arrecato con il reato;
- a coinvolgere la comunità nella soluzione dei conflitti, per rafforzare la sicurezza sociale e ridurre la recidiva.

Format lettera alla famiglia e all'autore di reato USSM

Ai genitori di

E p.c. Al Servizio per la Giustizia Riparativa

Oggetto: Proposta di adesione a percorso di mediazione penale.

Vi informiamo che presso la Procura della Repubblica – Tribunale per i Minori di Venezia, pende il procedimento n° _____ R.G.N.R. a carico di _____, a seguito di notizia di reato segnalato dalle forze dell'ordine.

Si tratta di una imputazione relativa agli artt. _____, avvenuti a _____ il _____.

Il Servizio che Vi scrive, Vi informa che è possibile aderire ad un percorso di mediazione tra la parte offesa e colui/coloro che è/sono stato/i denunciato/i. Per tali motivi Vi informiamo che abbiamo provveduto a trasmettere i Vostri nominativi al Servizio di Mediazione che Vi contatterà.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti potrete scrivere una mail all'indirizzo email _____@_____ specificando nome e cognome della persona coinvolta nel procedimento e numero di telefono. Diversamente potrete rivolgerVi al numero _____ dalle 9.30 alle 12.30. Per emergenze il cellulare _____ è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Al fine di favorire la possibilità di essere contattati, Vi chiediamo di lasciare un Vostro recapito alle utenze e con le modalità sopra indicate.

Vi segnaliamo, infine, che l'esito del percorso verrà comunicato all'Autorità Giudiziaria Minorile.

Distinti saluti.

Il Direttore

Format comunicazione esiti-CARTA INTESTATA Ente mediazione

All'Autorità Giudiziaria

Alla Direzione dell'Ufficio

Oggetto: Proc. N. _____ : comunicazione in merito all'esito della mediazione effettuata a favore di: _____

Facendo seguito alla segnalazione pervenuta in data _____, si comunica di aver effettuato i seguenti incontri:

Data	Tipologia

1. Il percorso si è concluso nel modo seguente:

- Mediazione conclusa con composizione del conflitto
- Mediazione conclusa senza composizione del conflitto
- Mediazione non effettuata (specificare motivo)
- Mediazione non fattibile (specificare motivo)

2. L'attività riparativa del danno causato dal reato:

- non è stata prevista
- è stata individuata ma non ancora espletata e per questo si invia pre-esito
- si è conclusa
- non si è conclusa (specificare motivo)

3. Sintesi descrittiva:

Data

Il responsabile del servizio

Il mediatore referente

LEGENDA ESITI:

Tipologie di esito:

✓ Mediazione conclusa con composizione del conflitto: ha come presupposto l'incontro tra le parti alla presenza dell'equipe dei Mediatori. Gli indicatori sono:

- il reciproco riconoscimento "dell'altro";
- il racconto/confronto dei propri vissuti emotivi legati anche al fatto/reato;
- il raggiungimento di una diversa visione dell'altro e il riconoscimento della dignità dell'altro;
- cambiamento delle modalità comunicative tra le parti.

In caso di mediazione conclusa con composizione del conflitto eventuali dichiarazioni aggiuntive e/o riferimenti ad attività riparatorie anche simboliche concordate tra le parti, potranno essere allegate all'esito, esclusivamente su consenso espresso e sottoscritto dalle parti.

✓ Mediazione conclusa senza composizione del conflitto: durante gli incontri di mediazione le parti non hanno raggiunto un "riconoscimento" condiviso o una delle parti non riconosce l'esito positivo dell'incontro di mediazione.

✓ Mediazione non effettuata: il percorso non è iniziato o si è interrotto per volontà di una parte (o tutte e due) in una delle fasi della mediazione (dai colloqui preliminari agli incontri di mediazione).

✓ Mediazione non fattibile:

- a. impossibilità a contattare e/o reperire le vittime di reato dirette e/o indirette;
- b. quando, durante i colloqui preliminari i Mediatori rilevano una condizione personale che impedisce la partecipazione.

I contenuti dei colloqui e degli incontri di mediazione nonché le dichiarazioni rese dalle parti rimangono riservate e confidenziali.